



COMUNE DI CELLAMARE

(Prov. di Bari)

COPIA

Registro Generale n. 8

ORDINANZA N. 8 DEL 23-05-2020

Ufficio: POLIZIA LOCALE

Oggetto: Emergenza da pandemia in atto - Misure di contenimento del contagio - Provvedimenti in merito alle attività del mercato settimanale del Lunedì - Riapertura del mercato di merci varie - Nuova allocazione temporanea e sistemazione dei posteggi.

L'anno duemilaventi addì ventitré del mese di maggio

IL SINDACO

PREMESSO che con il comma 1 dell'articolo 1 del DPCM dell'11/03/2020 che testualmente recita: "Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di generi alimentari" è stata stabilita la chiusura del mercato settimanale di merci varie che, in questo Comune, si svolge nella giornata del Lunedì;

CONSIDERATO CHE:

- ✓ Con Ordinanza n. 235 del 14/05/2020 "D.P.C.M. 26 aprile 2020 – Disposizioni in materia di mercati per tutti settori merceologici: alimentari, non alimentari e misti", il Presidente della Giunta regionale della Puglia ha stabilito che le attività commerciali su aree pubbliche possono svolgersi alle condizioni dettate dallo stesso provvedimento.
- ✓ Le disposizioni di detta ordinanza regionale hanno efficacia sull'intero territorio regionale dal 18/05/2020 al 01/06/2020;
- ✓ Il medesimo provvedimento regionale stabilisce che "le Amministrazioni comunali possono procedere all'apertura dei mercati sul proprio territorio, per tutti settori merceologici: alimentari, non alimentari e misti purché, a cura dei comuni stessi, siano osservate e fatte osservare le misure di prevenzione e di sicurezza, previste nel presente provvedimento, assicurando il rispetto delle misure generali per la prevenzione della trasmissione del virus ed in particolare, il distanziamento fisico, l'igiene delle mani e della persona, la pulizia e la sanificazione degli ambienti di lavoro e l'uso di dispositivi di protezione individuale laddove il distanziamento fisico non possa avere luogo nonché nel rispetto delle misure specifiche di seguito stabilite".

LETTE ED ESAMINATE le prescrizioni contenute nell'articolo 3 della medesima Ordinanza Regionale di riferimento che qui di seguito si riportano integralmente:

- 1) Al fine di assicurare il necessario livello di cautela e di prevenzione dei rischi da contagio COVID-19, le Amministrazioni comunali devono adottare le seguenti misure:
 - a) ridefinire il layout dell'area mercatale, con individuazione del numero massimo di posteggi onde garantire l'efficace rispetto delle misure di sicurezza precauzionali, nonché dei corridoi di transito

che dovranno avere possibilmente una ampiezza minima di 2,40 mt in caso di percorso unidirezionale e di 3,80 mt in caso di percorsi bidirezionali, con apposite separazioni per dividere i due sensi di marcia; con apposito provvedimento di riapertura dell'area mercatale verrà disciplinato l'orario di apertura della stessa secondo il layout predisposto;

- b)* perimetrare l'area mercatale per regolamentare e scaglionare, qualora necessario, gli accessi, al fine di garantire, in funzione degli spazi disponibili, il mantenimento del distanziamento interpersonale in tutte le attività e le loro fasi;
 - c)* in caso di esigenza di contingentamento degli accessi alle aree mercatali, possono avvalersi del personale incaricato dagli operatori economici, che dovrà in particolare vigilare sul numero massimo di presenze contemporanee di avventori;
 - d)* differenziare, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita con appositi contenitori per la raccolta rifiuti ai rispettivi varchi;
 - e)* organizzare l'attività di raccolta rifiuti mediante proprio personale o mediante il personale incaricato del servizio;
 - f)* provvedere alla pulizia e disinfezione delle aree mercatali nelle ore precedenti all'apertura;
 - g)* dare informazione adeguata agli operatori e cittadini sulle misure adottate, anche mediante posizionamenti di cartelli;
- 2) Al fine di assicurare il necessario livello di cautela e di prevenzione dei rischi da contagio COVID-19, gli operatori mercatali devono adottare le seguenti misure:
- a)* rispettare, per quanto applicabili, le indicazioni per la valutazione integrata del rischio di venire a contatto con fonti di contagio in occasione di lavoro, di prossimità connessa ai processi lavorativi, nonché l'impatto connesso al rischio di aggregazione sociale anche verso "terzi" nonché le misure organizzative, di prevenzione e protezione, nonché di lotta all'insorgenza di focolai epidemici contenute nel documento INAIL (versione Aprile 2020 e successive) anche in considerazione di quanto già contenuto nei "Protocolli di condivisione" allegati al D.P.C.M. 26-04-2020 per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro stipulati tra Governo e Parti sociali;
 - b)* organizzare la turnazione dei dipendenti in modo da lavorare in squadre fisse di operatori che siano sempre gli stessi per ogni turno;
 - c)* attrezzare un punto di distribuzione di guanti monouso non forati e un dispenser per l'igienizzante mani, oltre che bidoni con coperchio, presso il proprio posteggio;
 - d)* rispettare i principi generali e speciali in materia di autocontrollo (HACCP) ai fini della sicurezza degli alimenti;
 - e)* mantenere sempre integri o cambiare all'occorrenza i guanti (sono consigliati guanti in nitrile di colore blu);
 - f)* controllare che i clienti non tocchino gli alimenti se privi di guanti;
 - g)* sottoporre a pulizia e disinfezione ricorrente le superfici in generale delle strutture di vendita;
 - h)* sensibilizzare la propria clientela al rispetto delle distanze sociali di almeno un metro ed al divieto di assembramento;
 - i)* consentire l'ingresso di fornitori esterni nell'area mercatale solo per reali necessità e senza possibilità di accesso agli spazi produttivi per alcun motivo;

RITENUTO necessario adottare con urgenza ogni provvedimento atto a contenere la diffusione della pandemia e impedire ogni forma di assembramento coerentemente con le normative vigenti;

RITENUTO altresì necessario disporre lo spostamento dei posteggi degli operatori mercatali dall'attuale zona di Via Verdi e traverse, in nuova area individuata in prolungamento Via Pola, a partire da Lunedì 25 Maggio 2020 e fino a fine emergenza Coronavirus;

SENTITE nel merito le organizzazioni di categoria che hanno espresso parere favorevole;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.LGS 267/2000;

VISTA la Legge Regionale n. 24 del 16/04/2015;

VISTO il disposto dell'art. 650 del c.p.;

ORDINA

Per tutto quanto in narrativa espresso che si intende integralmente richiamato

- 1) **LA RIAPERTURA DEL MERCATO SETTIMANALE DI MERCI VARIE**, da lunedì 25 Maggio 2020 e fino a dichiarazione di fine emergenza COVID-19.
- 2) **DI DARE ATTO** che, in ragione di quanto stabilito con Ordinanza del Presidente della Giunta regionale della ordinanza regionale della Puglia n. 235 del 14/05/2020, è necessario modificare, in via provvisoria, l'attuale allocazione del mercato settimanale e sistemazione dei vari posteggi.
- 3) **DI DARE ALTRESÌ ATTO** che la presente Ordinanza è adottata alla luce dello stato di emergenza dovuta alla pandemia da COVID-19 in atto e, pertanto, è da ritenere provvedimento straordinario ed eccezionale.
- 4) **DI DISPORRE** che gli operatori commerciali del settore di merci varie che riprendono la loro attività su aree pubbliche debbano osservare tutte le prescrizioni riportate nell'articolo 3 dell'Ordinanza regionale n. 235/2020, dettagliatamente riportata in premessa.
- 5) **DI STABILIRE** che i posteggi sono trasferiti in zona limitrofa e precisamente nel tratto finale del prolungamento Via Pola con inizio dall'intersezione con Via dei Mille, specificando che tale provvedimento è reso indispensabile per il rispetto dei requisiti minimi di sicurezza così come dettati dall'Ordinanza regionale n. 235/2020 e dalla esigenza di distanziare il più possibile gli stands degli operatori commerciali, con l'obiettivo di evitare gli assembramenti di persone.
- 6) **DI DARE ATTO** che in posteggi sono contrassegnati in loco con tratti e numeri di colore giallo.
- 7) **DI CONFERMARE** gli orari di apertura e chiusura delle attrezzature di vendita (montaggio non prima delle ore 07,00 e comunque entro le ore 08,00, smontaggio alle ore 13,00 e comunque non oltre le ore 13,30.
- 8) **DI STABILIRE** che, in caso di mancata ottemperanza al presente provvedimento, l'operatore sarà sanzionato ai sensi di legge e la sua attività sarà sospesa con effetto immediato.
- 9) **DI CONFERMARE** riservarsi ogni altro provvedimento in merito allo svolgimento del mercato settimanale del lunedì a fine emergenza pandemia.
- 10) **DI TRASMETTERE** la presente Ordinanza al III Settore Polizia Locale di questo Comune anche ai fini del controllo del rispetto delle norme dettate dai decreti innanzi riportati, con particolare riferimento al controllo dei varchi di accesso e di uscita, alla perimetrazione delle aree, per scongiurare rischi di assembramento tra persone e per verificare che il consumatore sia munito di mascherina, dispositivo di protezione individuale senza il quale non è possibile accedere all'area mercatale.

AVVERTE CHE

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dall'art.650 del Codice penale, se il fatto non costituisce reato più grave.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

DISPONE

Che copia della presente ordinanza sia pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente e sul sito Istituzionale;
Che la stessa sia trasmessa:

al Prefetto di BARI;

al Comando di Polizia Locale CELLAMARE;

alla Società ER,CAV. S.R.L.

al Servizio di Protezione Civile di CELLAMARE,

al Comando Stazione Carabinieri di CELLAMARE;

alla Regione Puglia Servizio Protezione Civile.

IL SINDACO

Gianluca VURCHIO

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3 comma 2 del decreto Legislativo 39/93*